



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



CITTÀ DI NICHELINO

Città Metropolitana di Torino

SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

N.ro Registro Generale 509 del 23/02/2024

OGGETTO: Pnrr “misura 1.4.3 pagopa - missione 1 componente 1 del pnrr, finanziato dall'unione europea next generation eu - investimento 1.4 “servizi e cittadinanza digitale”- migrazione e attivazione servizi di incasso sulla piattaforma pagopa. Impegno di spesa ed affidamento in house a csi piemonte

Cod. CIG: 0000000000 Cod. CUP: H11F22005070006

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2020/2094 istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 (EUR-Lex - 32021R0241 - EN - EUR-Lex (europa.eu) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, ha approvato la “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;



- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, ha approvato le “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il DPCM del 15 settembre 2021 definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, ha approvato le “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;
- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 stabilisce “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- con comunicazione del 23/11/2022 sul Portale PADIGITALE 2026 veniva comunicato che per le misure 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 e 1.4.5 il DNSH non è più obbligatorio;
- il PNRR è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241 che all’art. 3 ne definisce l’ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



la prossima generazione;

- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- le 6 missioni sono rispettivamente:

Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;

Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;

Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;

Missione 4: istruzione e ricerca;

Missione 5: inclusione e coesione;

Mission 6: salute

Considerato che in data 23/03/2023 il Comune di Nichelino ha partecipato all'avviso relativo alla Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" a valere sul "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - CUP H11F22005070006 ;

Visto il giusto Decreto n. 127-3/2022-PNRR-2023, del dipartimento della transizione digitale, con il quale veniva confermato il finanziamento di € 94.692 di cui alla misura Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA";

Rilevato che tale bando prevede l'erogazione e la predisposizione dei flussi di pagamento di cui all'allegato "Flussi da configurare" del presente atto;

Rilevato che le attività di cui al bando prevedono:

- Attestazione sulla piattaforma pagoPA in modalità diretta e/o intermediata ;
- Censimento di uno o più IBAN di accredito per i pagamenti da incassare sulla piattaforma pagoPA.2
- Attivazione delle modalità d'incasso attraverso l'integrazione con la piattaforma pagoPA tramite API - Richiesta a PagoPA S.p.A. di autorizzazione all'Esercizio



- Eventuale richiesta di Autorizzazione alla stampa in proprio di Avvisi di Pagamento pagoPA che prevedono la sezione “postale”.

Rilevato che il Comune di Nichelino ha scelto come partner tecnologico ovvero come intermediario il CSI Piemonte che da a disposizione dei suoi consociati la piattaforma Piemonte Pay come nodo di pagamenti;

Considerato che con deliberazione della giunta comunale n. 200 del 28/11/2019 avente ad oggetto “Convenzione per l'affidamento diretto al CSI Piemonte di prestazione di servizi”, veniva approvato lo schema di convenzione per l'affidamento dei detti servizi e che tale convenzione è stata stipulata in data 10.01.2020;

Richiamato l'articolo 7 comma 2 del d.lgs 36/2023 il quale prevede che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”

Richiamati, al proposito, i presupposti per il ricorso all'in house providing, specificatamente:

a) i requisiti soggettivi dell'operatore, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), il quale precisa che non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice i contratti aggiudicati ad una persona giuridica di diritto pubblico o privato che soddisfi tutte le seguenti condizioni: sia soggetta ad un controllo analogo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, anche in forma congiunta con altre amministrazioni; eserciti almeno l'80% delle proprie attività a favore dell'amministrazione/i controllante/i; che non vi siano partecipazioni dirette di capitali privati che premettano l'esercizio di una influenza dominante. Disciplina ripresa anche dall'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Inoltre l'art. 192, comma 1, del citato Codice dei contratti pubblici statuisce l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti in house o che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire affidamenti diretti. A tale proposito si richiamano le Delibere ANAC n. 161 del 19 febbraio 2020 e n. 309 del 1° aprile 2020, con cui la Regione è stata iscritta nell'Elenco



delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti del CSI. Alla luce di quanto sopra delineato il CSI, ente di diritto privato in controllo pubblico, opera in regime di in house providing, poiché possiede i requisiti soggettivi dell'operatore peraltro conformi a quelli indicati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e prescritti da una consolidata giurisprudenza amministrativa, che ha sempre ribadito come “la società in house sia equiparabile ad un ufficio interno dell'ente pubblico che l'ha costituita, sicché non sussiste tra l'ente e la società un rapporto di alterità sostanziale, ma solo formale, ed è questa caratteristica l'unica a giustificare l'affidamento diretto, senza previa gara, di un appalto o di una concessione”;

b) le condizioni oggettive che rendono preferibile l'attribuzione di diritti di esclusiva in luogo del ricorso al mercato, secondo quanto contenuto nell'art. 192, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che negli affidamenti diretti in house sia compiuta la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Lo stesso articolo impone, altresì, alle stazioni appaltanti, per l'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, l'obbligo di dare conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici, per la collettività, della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché, ancora e infine, di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Detta prescrizione normativa è stata opportunamente ripresa dalla Convenzione Quadro sopra riportata nell'articolo 6, comma 5, ove appunto si fa riferimento, ai fini dell'affidamento diretto, ad un onere di motivazione “aggravato”, nonché concreto, riscontrabile, pregnante sui profili della convenienza, non solo economica, della scelta.

Atteso che il CSI Piemonte in adempimento a quanto previsto dallo Statuto consortile in ordine ai rapporti tra il CSI e gli Enti consorziati, nonché all'esercizio del controllo analogo da parte di questi ultimi, ha trasmesso il Catalogo e listino dei servizi del CSI-Piemonte a valere dal 1° gennaio 2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/10/2022.

Rilevato che per le motivazioni di cui prima è stata chiesta al CSI Piemonte un'offerta



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



tecnica ;

Vista l'offerta del CSI PIEMONTE, con sede in Torino, C.so Unione Sovietica n. 216, P.IVA 01995120019 per l'importo complessivo pari ad € 21.522,98 IVA esente ex art. 10 del D.P.R. 633/1972, pervenuta con numero protocollo 5745/2024.

Visto che l'offerta prevede appunto la definizione dei flussi di cui all'allegato "Flussi Pa – Avviso" sul portale Piemonte Pay e oltretutto l'integrazione di cui ai flussi di pagamento con gli applicativi dell'Ente;

Dato atto che:

- i servizi in oggetto sono strumentali all'attività dell'ente e l'affidamento diretto al Consorzio CSI Piemonte si rileva vantaggioso, sotto il profilo della celerità e della qualità della prestazione, rispetto al mercato.
- i servizi erogati dal CSI e rappresentati nel catalogo sono in linea con i servizi offerti dal mercato, con l'eccezione di alcuni servizi che non sono reperibili sul mercato e che vengono di conseguenza esplicitamente rappresentati in catalogo come servizi peculiari CSI;
- le metriche utilizzate per i servizi di mercato sono le metriche utilizzate nelle gare che sono di riferimento per la Pubblica Amministrazione in generale (Consip) o per il territorio piemontese in particolare (SCR o CSI direttamente). Per i servizi peculiari CSI si utilizzano dei driver che consentono, nella maniera più equa ed oggettiva possibile, di ribaltare i costi sostenuti sui clienti;
- le tariffe per i servizi di mercato sono quelle delle gare di riferimento della Pubblica Amministrazione in generale (Consip) e del territorio piemontese in particolare (SCR e CSI), le stesse gare che utilizza il CSI per approvvigionarsi sul mercato. Per i servizi peculiari si ribaltano sui clienti i costi interni ed esterni sostenuti, utilizzando, come detto, dei driver il più possibili equi ed oggettivi.

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di procedere all'affidamento diretto al CSI Piemonte per la definizione dei flussi di cui alla Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" allegati alla presente determinazione e che rappresentano parte integrante e sostanziale del presente atto;



Precisato che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., che:

- il fine e l'oggetto del contratto è la configurazione dei flussi di pagamento su PiemontePay di cui alla Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" di cui all'allegato "Flussi di Pagamento" e di cui all'offerta allegata al presente atto
- contratto si intende concluso con la ricezione a mezzo pec da parte del contraente dell'atto dirigenziale di affidamento del servizio e le clausole essenziali sono quelle indicate nell'offerta e nelle Condizioni generali della Convenzione.
- la scelta del contraente avviene mediante ricorso all'in house providing.

Visti:

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici.

Appurato pertanto che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente affidamento, non si palesa la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 e 3bis del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI, risultando quindi superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l'individuazione di un responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;

Viste le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

Ritenuto che il Dott. Rosario Salone, già Responsabile del Servizio informativo comunale del Comune di Nichelino, attualmente in posizione di comando presso il medesimo ente, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;

Visto l'art. 6 bis della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

Viste, altresì, l'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;

Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma.

Rilevato la spesa trova opportuna copertura nei seguenti capitoli di bilancio:

Fornitore / P.IVA	CIG	Eser / Capitolo	Descrizione capitolo	Conto PF V livello	Importo lordo
CSI PIEMONTE 01995120019	0000000000	2024/175000.1	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE mISURA 1.4.3. - PAGO PA - CUP H11F22005070006	U.1.03.02.19.003	21.522,9 8 €



VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 21.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico 2024/2026 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 - Parte Finanziaria e s.m.i.;

VISTI i Provvedimenti del Sindaco n. 5 del 27.01.2022, n. 264 del 7.12.2022 e n. 1 del 02.01.2024 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, ivi compreso quello del Segretario Generale, fino a fine mandato dell'attuale amministrazione;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 24.12.2021 il quale ha provveduto, nel rispetto dell'art. 163 c. 3 del Tuel e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al differimento al 31.03.2022 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;
- l'art. 163 c. 5 del D.Lgs. 267/2000;
- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 Giugno 2011 modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- gli artt. 5 e 192 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.
- le Linee guida n. 7 recanti "Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in-house previste dall'art. 192 del D. Lgs 50/2016"
- l'art. 4 comma 4 dello Statuto del CSI

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità tecnica del medesimo, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



Per quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:

- Di affidare al C.S.I. PIEMONTE, con sede in Torino, C.so Unione Sovietica n.216, P.IVA 01995120019, nell'ambito della convenzione vigente per l'affidamento diretto di servizi informatici in modalità in house providing, la configurazione dei flussi di pagamento PagoPa sul portale Piemonte Pay di cui alla Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" e di cui agli allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 21.522,98 IVA esente ex art. 10 del D.P.R. 633/1972.
- di impegnare a favore del suddetto operatore economico l'importo di l'importo di € 21.522,98 IVA imputando la spesa al capitolo seguente:

Fornitore / P.IVA	CIG	Eser / Capitolo	Descrizione capitolo	Conto PF V livello	Importo lordo
CSI PIEMONTE 01995120019	0000000000	2024/175000.1	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVZI E CITTADINANZA DIGITALE mISURA 1.4.3. - PAGO PA - CUP H11F22005070006	U.1.03.02.19.003	21.522,9 8 €

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.9 del D.Lgs n.78/2009 (conv. In Legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- di dare atto che trattandosi di affidamento in house non è richiesto il codice CIG;
- di dare atto che il cup è il seguente Cod. CUP: H11F22005070006
- Di dare atto che trattandosi di attività principalmente svolta da remoto presso la sede del fornitore, con previsione di presenza presso gli uffici inferiore ai 3 giorni, nonché di servizio di natura intellettuale non verrà redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza;
- di esonerare il Consorzio dal costituire la cauzione definitiva a garanzia del presente affidamento, vista la convenzione in essere e la comprovata solidità economica e finanziaria del consorzio nell'ottica, inoltre, della semplificazione delle



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



procedure;

- di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 12 comma 9 let. e) della Legge n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- che i dati relativi all'affidamento diretto verranno pubblicati sul sito internet istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente.
- di dare atto che le attività di cui al bando andranno espletate entro e non oltre il termine ultimo di 120 giorni dalla data di affidamento
- di dare atto che il RUP è il Dott.Rosario Salone, già Responsabile del Servizio Informativo del Comune di Nichelino in posizione di comando presso il medesimo ente dal 24.01.2024.
- di dare atto che l'esigibilità della suddetta obbligazione avverrà entro il 31.12.2024;

Il Responsabile del servizio
ALBERTIN ISABELLA
(Documento firmato digitalmente)